SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2000, n. **450.**

Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti in particolare gli articoli 33, 34, 55, nonché l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevedono le attribuzioni e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi della normativa vigente, è organizzato nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento delle politiche di mercato;

b) Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi.

2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.

3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attività relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.

Art. 2.

Dipartimento delle politiche di mercato

1. Il Dipartimento delle politiche di mercato ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche di mercato in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le competenze di seguito indicate:

a) Direzione generale per le politiche agroalimentari: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli e agroalimentari in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola e agroalimentare, in coerenza con la Politica agricola comune (P.A.C.) dell'Unione europea; disciplina generale e coordinamento nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali ed esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili al livello statale; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 e successive modificazioni; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni; disciplina generale e coordinamento degli interventi di regolazione dei mercati,

dell'importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, delle scorte e approvvigionamenti alimentari;

b) Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, fondo per il credito peschereccio. Per le funzioni di propria competenza, la direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.

3. Con il Dipartimento collabora il Segretariato generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, che si avvale del personale del Ministero. Il personale attualmente in servizio del Segretariato è inquadrato nell'ambito dell'organico del ruolo del Ministero, sulla base della tabella di equiparazione allegata al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 13 luglio 1988.

Art. 3.

Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi

1. Il Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari, di sviluppo rurale, di caccia, di economia montana e di servizi informatici e generali.

2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le attribuzioni di seguito indicate:

a) Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; disciplina generale e coordinamento in materia di tutela della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, intesi come prodotti di prima trasformazione, ai sensi dell'articolo 32 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, compresi quelli ittici, di agricoltura biologica, di promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del *Codex alimentarius*; disciplina generale e coordinamento in materia di sicurezza e di educazione alimentare di carattere non sanitario e di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare, di salvaguardia e tutela delle biodiversità animali e vegetali e dei rispettivi patrimoni genetici, di importazione, esportazione e commercio di materiale forestale di propagazione, di libro nazionale dei boschi da seme e registri dei cloni, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonché del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attività venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; attività di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agricolo e forestale; controllo nella qualità delle merci di importazione e lotta alla concorrenza sleale; attività in materia di eccezionali avversità atmosferiche;

b) Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi, agricoli e agroalimentari in materia di politiche strutturali, di sviluppo rurale e della montagna, in sede comunitaria e internazionale; predisposizione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno, delle linee di politica strutturale, di sviluppo rurale e forestale, comprese le politiche della montagna, in coerenza con quelle dell'Unione europea; monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA); osservatorio nazionale pedologico; disciplina generale, coordinamento e indirizzo in materia di ricerca e sperimentazione agraria e della pesca svolta da istituti e laboratori nazionali; di aiuti di Stato nel settore; problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici, fabbricati rurali e terre incolte; osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura; fondo per lo sviluppo in agricoltura; programmazione negoziata in agricoltura per la parte di competenza; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; gestione anche ad esaurimento dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola;

c) Direzione generale per i servizi e gli affari generali: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; formazione generale; relazioni sindacali; contrattazione e mobilità; amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; attività di vigilanza amministrativa sugli enti, società e agenzie, sottoposti alla vigi-

lanza del Ministero, sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso.

3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF), di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che esercita le proprie funzioni anche attraverso i laboratori e le strutture dei propri uffici periferici. Alle analisi di revisione provvede anche l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.

4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei beni ed alle attività di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferiti alle regioni, e provvede alla gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), anche ai fini del sistema statistico nazionale, dell'Anagrafe delle aziende agricole e del rispetto degli obblighi comunitari. Il Dipartimento si avvale di un Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro delle politiche agricole e forestali determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'indennità spettante ai componenti del nucleo.

Art. 4.

Consiglio tecnico scientifico

1. Il Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola e agroalimentare ha il compito di svolgere attività di alta consulenza nelle materie di competenza del Ministero. Il Consiglio è presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, o da un dirigente generale ed è composto di venti membri di comprovata qualificazione nelle discipline agrarie, economiche, commerciali, giuridiche, finanziarie, comunitarie ed internazionali.

2. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro e sono scelti tra docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi ed equiparati, ed esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le indennità spettanti ai componenti. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente.

3. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento.

4. I componenti del Consiglio organizzano la propria attività anche per gruppi di lavoro, a richiesta del Presidente.

5. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, è soppresso.

6. I comitati e le commissioni individuati ai sensi dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, operano nell'ambito dei Dipartimenti cui afferisce la materia di loro competenza, salvo diversa disposizione normativa.

Art. 5.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro per l'esercizio delle funzioni attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono costituiti dal Gabinetto, dall'Ufficio legislativo, dalla Segreteria del Ministro, dalla Segreteria tecnica, dall'Ufficio del portavoce, dal Servizio di controllo interno e dall'Ufficio rapporti internazionali. Il Ministro si avvale di un segretario particolare.

2. Il Capo di Gabinetto è preposto all'Ufficio di Gabinetto, coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo con le strutture del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza. Può avvalersi di due vice capo gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie.

3. L'Ufficio legislativo provvede alla elaborazione di provvedimenti legislativi nelle materie di competenza del Ministero e ne segue le procedure per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi, coordina l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali.

4. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo.

5. La Segreteria tecnica svolge compiti di supporto all'elaborazione, analisi e studio dei problemi tecnici riguardanti il settore agricolo e per l'utilizzazione e ripartizione delle risorse finanziarie del Ministero.

6. L'Ufficio del portavoce cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali e cura la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e cura iniziative editoriali di informazione istituzionale.

7. Il Servizio di controllo interno, dotato di autonomia operativa, è composto dal presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità e dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione dello Stato. Il Servizio coadiuva il Ministro nella valutazione

e nel controllo strategico, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e svolge funzioni di supporto al Ministro per la valutazione dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto.

8. L'Ufficio rapporti internazionali cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali. Cura i rapporti tra il Ministro e i Comitati alimentazione e agricoltura presso le Organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

9. I titolari degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti estranei all'Amministrazione, dotati di elevata professionalità.

10. Agli uffici di cui al comma 1 sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di settantacinque unità, nonché estranei all'Amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a dieci. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a dieci. Il trattamento economico accessorio è determinato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Del Gabinetto fa parte un Consigliere diplomatico.

11. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e dal capo della segreteria, nominati anche tra estranei all'Amministrazione, nonché da un numero non superiore ad otto unità di dipendenti pubblici.

12. Gli Uffici di diretta collaborazione di cui al presente articolo costituiscono un unico centro di responsabilità ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 6.

Disposizioni organizzative

1. La individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti è stabilita con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-*bis,* lettera *e),* della legge 23 agosto 1998, n. 400. Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opererà avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

2. In sede di prima applicazione e fino alla determinazione della dotazione organica del Ministero ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è inquadrato secondo le modalità di cui all'allegata tabella ed è ripartito, nell'ambito dei dipartimenti, tra gli uffici di livello dirigenziale generale, sulla base delle direttive del Ministro.

3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici dell'Ispettorato, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis,* lettera *c),* della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-*bis,* lettera *d),* in ordine alla consistenza dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.

4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto speciale Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'ICRF, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

5. Il Ministro, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero personale di supporto nelle sedi e rappresentanze diplomatiche presso le quali sono istituiti posti di organico di addetti agricoli ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. Le azioni di promozione internazionale sono organizzate d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero.

6. Fino all'attuazione dell'articolo 55, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni, con organizzazione unitaria ed organico e gestione distinti da quello del Ministero, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. A capo del Corpo è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

7. Ai fini dell'attuazione delle attività di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *s),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione dello stesso.

8. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

TABELLA
(Art. 6, comma 2)

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL MINISTERO
IN SERVIZIO (AGRICOLTURA E REPRESSIONE FRODI)

AGR. + REPRESSIONE FRODI

Area C	
C3 ex nona qualifica funzionale	64 + 109 = 173
C2 ex ottava qualifica funzionale	109 + 68 = 177
C1 ex settima qualifica funzionale	242 + 209 = 451
Area B	
B3 ex sesta qualifica funzionale	20 + 38 = 58
B2 ex quinta qualifica funzionale	177 + 192 = 369
B1 ex quarta qualifica funzionale	128 + 35 = 163
Area A	
A1 ex terza	142 + 69 = 211
TOTALE . . .	882 + 720 = 1.602

AVVERTENZA:

Si dà corso, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, alla presente pubblicazione sulla base di copia conforme all'originale dell'atto, senza gli estremi di registrazione della Corte dei conti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi forza di legge ed i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Il titolo del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è il seguente: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale».

— Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si trascrivono gli articoli 33, 34, 55 e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 33 *(Attribuzioni).* — 1. Il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola o forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale, adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo o certificazione per la qualità; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività

agricole o forestali ecocompatibili; elaborazione del *codex alimentarius*; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale».

«Art. 34 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo».

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i princìpi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1º gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome"».

«Art. 78 *(Disposizioni per le politiche agricole)*. — 1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero per le politiche agricole è riordinato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che il Dipartimento delle politiche di mercato e il Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale».

— Il testo del comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi».

— Gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) concernono l'emanazione di regolamenti governativi riguardanti l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni, l'individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche;

— Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, citato in premessa:

«Art. 5 *(I dipartimenti).* — 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento».

Note all'art. 2:

— Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 è: «relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva n. 77/435/CEE».

— Il regolamento (CEE) n. 1663/95 del Consiglio del 7 luglio 1995 stabilisce: «modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia"».

— Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca: «Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura».

— Il decreto legislativo del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 13 luglio 1988, modifica la tabella *A* del regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato generale del Comitato nazionale italiano della F.A.O.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, del Trattato di istituzione della Comunità economica europea:

«Art. 32. — 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabbili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato I del presente Trattato.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune».

— La legge 16 giugno 1998, n. 209, reca: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997».

— Il testo del comma 3, dell'art. 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» è il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenute approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole spese sul territorio».

— Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 («Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»):

«Art. 1 *(Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse).* — 1. L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in

ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

2. L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarità delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore.

3. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei concessionari di cui all'art. 2.

Art. 2 *(Concessioni per l'esercizio delle scommesse).* — 1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;

b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmanti e controllabili;

c) omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;

d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;

e) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;

f) previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attività per un periodo non inferiore a dieci anni;

h) durata di sei anni.

2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo.

3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa TRIS non è rinnovabile.

4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è riservato ai titolari degli ippodromi stessi.

5. L'esercizio della scommessa TRIS è attribuito ad un unico concessionario.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento.

7. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.

8. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.

9. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della scommessa TRIS. È, tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 *(Decadenza e revoca delle concessioni).* — 1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dichiara la decadenza dalla concessione:

a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara;

b) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'art. 4, comma 4, ed all'art. 6, comma 3;

d) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti dall'art. 4, comma 5, nonché della normativa tributaria.

2. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'art. 2.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle società concessionarie ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Art. 4 *(Scommesse consentite).* — 1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.

2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti.

3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.

4. È vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore.

5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della modalità di accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. È vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento.

6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione.

Art. 5 *(Programma ufficiale delle corse).* — 1. Il Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dall'UNIRE.

2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.

3. Tutta l'attività ippica è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale».

«Art. 11 *(Soluzione delle controversie).* — 1. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative all'applicazione degli articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la loro soluzione, al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con reclamo scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.

2. La commissione decide, sentite le parti, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.

3. La decisione della commissione può essere impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria.

4. La commissione è composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal Ministro per le politiche agricole. La commissione è nominata dal Ministro delle finanze. Per ogni membro è altresì nominato, con gli stessi requisiti e modalità, un supplente.

Art. 12 *(Attribuzione dei proventi).* — 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.

2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, nonché per l'attività delle commissioni di cui all'art. 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalità con particolare riferimento a:

a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;

b) incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;

c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;

d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo, delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

e) costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;

f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi;

g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e dell'antidoping;

h) controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse;

i) promozione dell'attività ippica;

l) formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.

Art. 13 *(Segnale televisivo per la trasmissione delle corse).* — 1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalità stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per le politiche agricole».

— Il titolo della legge 8 novembre 1986, n. 752, è: «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

— Il titolo del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni è: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

— Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

«Art. 12 *(Ufficio relazioni con il pubblico).* — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-*bis*. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-*ter*. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-*bis*, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo

autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, a decorrere dal 1º luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.

Art. 12-*bis (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune».

— Il titolo della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è il seguente: «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari».

— Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462,

«Art. 10. — 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è Istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nel limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella *A*, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti *A, B* e *C* dell'allegata tabella *A* è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.

5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 è applicata la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000».

— Il titolo della legge 7 agosto 1986, n. 462, è il seguente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari».

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm*) della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

«2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto o la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.».

— Si trascrive il testo dell'art. 10, del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39:

«Art. 10. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo, 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.».

Note all'art. 4:

— Il titolo del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è il seguente: «Riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

— Si trascrive il testo dell'art. 41, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 («Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»):

«Art. 41. *(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero).* — 1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica, responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.

3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

4. Nell'art. 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine "direttivo" si interpreta come riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla settima alla nona, di cui ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito di concorso. Nell'art. 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole: "impiegati della carriera direttiva" si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla settima alla nona alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il trattamento economico di cui al citato art. 4-*bis* del decreto-legge n. 356 del 1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, è altresì corrisposto al personale civile dell'amministrazione penitenziaria, transitato nella settima qualifica funzionale ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di "assistente sociale coordinatore" e di "educatore coordinatore" applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purché comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 39, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti applicativi della presente disposizione, operando una corrispondente riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni ivi previste.

5. L'art. 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, l'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e l'art. 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di avere efficacia dalla entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Si applica la disposizione di cui al comma 3. Per il personale cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui al citato art. 4-*bis* del decreto-legge n. 356 del 1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente già corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi. I giudicati formatisi in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 4 hanno comunque effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale.».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo degli articoli 3 e 14, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, citato nelle premesse:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità).* — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza del risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziaria da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni del dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo).* — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede ai riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, «22» e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza

delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

— Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, citato nelle premesse:

«Art. 5 *(La valutazione del personale con incarico dirigenziale).* — 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai princìpi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo. del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera *b),* del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29.

5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: "ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie, dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi».

— Si trascrive il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 («Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»):

«Art. 3 *(Gestione del bilancio).* — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riportato in nota nelle premesse, è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione).* — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo amico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e lo diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi».

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis,* lettera *e)*, della legge 23 agosto 1998, n. 400, è riportato nelle premesse.

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernente: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informativa della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti»: è il seguente:

«Art. 8 *(Disposizioni transitorie).* — 1. In sede di prima attuazione, ogni amministrazione può conferire un numero di incarichi non superiore a quello dei dirigenti già in servizio presso di essa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenendo altresì conto dei concorsi per i quali, alla stessa data, sia stata richiesta l'autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica, nonché dei posti per i quali sono in corso, alla medesima data, altre procedure di conferimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non può conferire un incarico al dirigente in servizio presso o vincitore di concorsi già banditi da altra amministrazione qualora questa abbia confermato, o conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dalla approvazione delle graduatorie, l'incarico al medesimo dirigente. In tale caso la durata dell'incarico è concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo stabiliti nell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove non si raggiunga l'accordo, la durata è pari al predetto limite minimo».

— Per l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo della lettera *c)*, comma 4-*bis*, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»:

«Art. 168 *(Esperti).* — L'amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altra amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.

Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea».

— Il testo dell'art. 55, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è riportato in nota alle premesse.

— Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, reca: «Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato».

— Il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo», è il seguente:

«Art. 25 *(Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori).* — La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è conferita, nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.

La nomina può essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle amministrazioni interessate.».

— Il testo della lettera *s)*, del comma 1, dell'art. 12, della legge 15 marzo 1997, n. 59, riportata in premessa, è il seguente:

«1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla *legge 23 agosto 1988, n. 400*, dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e dal *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)-r) Omissis.

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;».

01G0099

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 18 dicembre 2000.

Piano di ripartizione dei finanziamenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile. (Decreto n. 19675).

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI
DOCUMENTAZIONE E VOLONTARIATO

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 1990, n. 112, recante regolamento concernente istituzione e organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del 27 aprile 1992, con cui si è disposta la ripartizione delle competenze tra gli Ufficio e Servizi del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto di nomina datato 1° marzo 2000, della dott.ssa Marta La Ponzina a dirigente di livello dirigenziale generale del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, preposto all'incarico di direttore dell'Ufficio affari generali documentazione e volontariato del Dipartimento della protezione civile registrato dalla Corte dei conti il 30 marzo 2000, Reg. n. 1, Presidente Fog. n.. 176;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 1995, n. 531, pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* n. 294 del 18 dicembre 1995, e n. 2 del 3 gennaio 1996, concernente il regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto-legge 19 agosto 1997, n 130, coordinato con la legge di conversione 16 luglio 1997, n. 228, recante «disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale nonché interventi in materia di protezione civile ambiente e agricoltura», che all'art. 4-*septis* stabilisce che i contributi di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, possono essere concessi nella misura massima del 70% del fabbisogno;

Visto il decreto ministeriale n. 2289, datato 5 luglio 2000, registrato dalla Corte dei conti il 25 luglio 2000 - Reg. 3, foglio 100, recante l'individuazione dei programmi e degli obiettivi da realizzare nel 2000;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha provveduto all'istruttoria preliminare delle istanze inoltrate dalle organizzazioni di volontariato al fine della concessione dei contributi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1994;

Visto il verbale datato 14 dicembre 2000, redatto dalla commissione all'uopo nominata con il decreto ministeriale n. 3002 del 22 settembre 1999, come modificata con decreto ministeriale 1383 del 26 aprile 2000;

Ravvisata l'opportunità di recepire la proposta contenuta nel suddetto verbale e di provvedere all'assegnazione dello stanziamento all'uopo previsto per la causale in argomento;

Ritenuto che detto onere debba gravare sull'unità previsionale di base 20.1.22 (cap: 5935) del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 2000;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la concessione dei contributi previsti dalla richiamata normativa in favore delle sottoelencate organizzazioni di volontariato nella misura e per gli importi a fianco di ciascuna indicati.

Art. 2.

Per le motivazioni di cui all'art. 1, è impiegata la somma onnicomprensiva di L. 4.999.588.740 in favore delle sottoelencate organizzazioni di volontariato:

Organizzazione	Prov.	%		Importo
Ass. Vola di Potenza	PZ	70%	L.	52.500.000
A.S. Gruppo subacqueo Paolano	CS	61.8%	L.	91.505.620
Circolo ENDAS gr. op. Edelveiss di Soverato	CZ	51%	L.	120.380.400
Diavoli rossi di Catanzaro	CZ	61.8%	L.	62.842.820
Nucleo comunale volontari P.C. Parete	CE	51%	L.	154.456.590
Ass. radiosoccorso S.O.S.	CE	70%	L.	54.826.800
Ass. naz. VVF in congedo di Salerno	SA	61.8%	L.	68.541.640
Gr. comunale vol. P.C. Giuliano di Roma	FR	70%	L.	25.848.480
Ass. naz VVF in congedo di Ciampino	RM	44.9%	L.	720.375.600
Feder. vol. radio soccorso di Roma	RM	61.8%	L.	78.906.240
Gr. vol. P.C. «Gr. Magg. VVF Rinaldo Enrico»	GE	70%	L.	45.990.000
Fed. italiana attività subacque di Como	CO	70%	L.	58.457.000
Ass. di vol. Larnica di Berzo Demo	BS	61.8%	L.	91.742.100
S.O.S Olgiate Comasco	CO	70%	L.	63.000.000
Corpo vol. P.C. di Peschiera Borromeo	MI	70%	L.	30.549.050
Croce azzurra molisana	CB	70%	L.	43.864.800
Prot. civ. «Vivi bene Salice Salentino»	LE	51%	L.	122.810.800

Ass. Emergenza Salento	LE 61.8%	L.	94.368.600
Prociv-ARCI di Tricase	LE 70%	L.	38.850.000
Ass. «MA-SI-SE» di Cagliari	CA 61.8%	L.	85.700.090
Misericordia di Adrano	CT 70%	L.	19.740.000
Ekos Sicilia ambientale cultura di Catania	CT 70%	L.	32.200.000
E.S.A.F. ente siciliano ambientale e foreste (*)	CT 2.5%	L.	990.600
Corpo volontari P.C. Com. di Carlentini	SR 47.9%	L.	155.110.350
FIR CB di Valverde	CT 70%	L.	19.740.000
Conf. naz. Misericordie d'Italia	FI 44.9%	L.	585.986.220
G.V.A. gr. vol. ant. e tutela ambient.	AR 70%	L.	14.074.200
Fraternita di misericordia di Corsagna	LU 51%	L.	122.948.960
Gruppo comunale volontari di Pescia	PT 47.9%	L.	214.572.840
Unità volontaria P.C. di Città della Pieve	PG 70%	L.	49.015.680
Gruppo comunale di Città di Castello	PG 47.9%	L.	238.620.060
Gruppo comunale di Sellano	PG 44.9%	L.	338.043.120
Gruppo comunale di Valtopina	PG 44.9%	L.	297.202.080

PROGETTI RELATIVI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PRESENTATI IN COORDINAMENTO FRA LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E CON IL COOFINANZIAMENTO DELLA REGIONE

Pubblica assistenza Val Nure	PC 38.38%	L.	36.126.000
Comit. ass. vol prot. civ. Parma	PR 38.38%	L.	50.674.000
Icaro di Correggio	RE 38.38%	L.	39.526.000
Consulta prov. del vol. per la prot. civ.	MO 38.38%	L.	43.926.000
Consulta prov. del vol. per la prot. civ.	BO 38.38%	L.	137.492.000
Ass. Fuoristrada ferrarese «Daniele Lugli»	FE 38.38%	L.	82.434.000
A.L.I. Soccorso di Forlì	FO 38.38%	L.	79.366.000
Consulta PR. del volontariato di P.C.	RN 38.38%	L.	143.586.000
ANPAS Emilia-Romagna	BO 38.38%	L.	192.698.000
	Totale		4.999.588.740

Il relativo onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.1.2.2 (cap. 5935) del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inoltrato all'Ufficio centrale del Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore: LA PONZINA

01A2816

DECRETO 18 dicembre 2000.

Piano di ripartizione dei finanziamenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile. (Decreto n. 19676).

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DOCUMENTAZIONE E VOLONTARIATO

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, recante regolamento concernente istituzione e organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del 27 aprile 1992 con cui si è disposta la ripartizione delle competenze tra gli ufficio e servizi del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto di nomina datato 1° marzo 2000 della dott.ssa Marta La Ponzina a dirigente di livello dirigenziale generale del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, preposto all'incarico di direttore dell'ufficio affari generali documentazione e volontariato del dipartimento della protezione civile registrato dalla Corte dei conti il 30 marzo 2000 reg. n. 1 presidente fog. n. 176;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1995, n. 531, pubblicato nelle «Gazzette Ufficiali n. 294 del 18 dicembre 1995 e n. 2 del 3 gennaio 1996, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agsto 1990, n. 241;

Visto il decreto-legge 19 agosto 1997, n 130 coordinato con la legge di conversione 16 luglio 1997, n. 228 recante «disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura», che all'art. 4-*septis* stabilisce che i contributi di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, possono essere concessi nella misura massima del 70% del fabbisogno;

Visto il decreto ministeriale n. 2289 datato 5 luglio 2000 registrato dalla Corte dei conti il 25 Luglio 2000 reg. 3, foglio 100 recante l'individuazione dei programmi e degli obiettivi da realizzare nel 2000;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha provveduto all'istruttoria preliminare delle istanze inoltrate dalle organizzazioni di volontariato al fine della concessione dei contributi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 613/1994;

Visto il verbale datato 14 dicembre 2000 redatto dalla commissione all'uopo nominata con il decreto ministeriale n. 3002 del 22 settembre 1999, come modificata con decreto ministeriale n. 1383 del 26 aprile 2000;

Ravvisata l'opportunità di recepire la proposta contenuta nel suddetto verbale e di provvedere all'assegnazione dello stanziamento all'uopo previsto per la causale in argomento;

Ritenuto che detto onere debba gravare sull'unità previsionale di base 20.1.22 (cap. 5935) del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la concessione dei contributi previsti dalla richiamata normativa in favore delle sottoelencate organizzazioni di volontariato nella misura e per gli importi a fianco di ciascuna indicati.

Art. 2.

Per le motivazioni di cui all'art. 1, è impiegata la somma onnicomprensiva di lire 26.746.200 in favore della sottoelencata organizzazione di volontariato:

E.S.A.F. ente siciliano ambientale e foreste CT 67.5% lire 26.746.200 totale 26.746.200.

Il relativo onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.1.2.2 (cap. 5935) del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999.

Il presente decreto sarà inoltrato all'ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore: LA PONZINA

01A2817

ORDINANZA 12 marzo 2001.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza ambientale nella regione Campania. (Ordinanza n. 3111).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Viste le precedenti ordinanze e da ultimo l'ordinanza n. 3104 del 26 gennaio 2001, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica nonché in materia di tutela delle acque nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 con il quale lo stato di emergenza ambientale nella regione Campania e nella città di Napoli è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Vista la nota prot. n. 5409 in data 28 febbraio 2001 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Campania segnala la necessità di integrare le disposizioni straordinarie per favorire il superamento dello stato di crisi ambientale;

Attesa la grave situazione di emergenza ambientale in atto nel territorio della regione Campania, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti;

Ritenuto, quindi, necessario integrare le richiamate ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella regione Campania;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania in deroga all'art. 5 del decreto legislativo, 5 febbraio 1997, n. 22, nelle more della realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000, così come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3104 del 26 gennaio 2001 e per un periodo di sessanta giorni, può stipulare, accordi con altre regioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani della Campania nei territori di loro competenza. I presidenti delle giunte regionali delle regioni di destinazione sono autorizzati a stipulare i suddetti accordi, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla ripartizione delle attribuzioni tra gli organi regionali.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3100/2000 é sostituito dal seguente:

«2. I prefetti delle province della Campania avvalendosi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza ed in quelle precedenti, dispongono quanto necessario per la gestione delle discariche esistenti comunque regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio, provvedendo, in presenza di particolari situazioni, all'ampliamento dei relativi volumi ed autorizzano la realizzazione e l'esercizio di impianti per la vagliatura, stabilizzazione e stoccaggio della frazione secca dei rifiuti urbani, nelle more del completamento degli impianti di produzione ed utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti».

Art. 3.

1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 3100/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 tra la parola «rifiuti» e le parole «speciali pericolosi» sono inserite le parole «da lavorazioni industriali»;

al comma 4, dopo le parole «l'esercizio delle attività» vanno aggiunte le seguenti parole: «di gestione degli impianti di trattamento, di smaltimento e di recupero, nonché».

Art. 4.

1. All'art. 17, comma 7, nell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, inserito dall'art. 4 dell'ordinanza n. 3100/2000 la parola «smaltimento» è sostituita dalla parola «conferimento».

Art. 5.

1. All'art. 10 dell'ordinanza n. 3100/2000 è aggiunto il seguente comma:

«4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania può anche disporre, nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione del C.d.R. l'utilizzo, quali siti di stoccaggio provvisorio, ai sensi dell'art. 6, lettera *l)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani, delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, per le quali è stata avviata la messa in sicurezza, nell'ambito di un piano di ripristino ambientale in relazione alle caratteristiche morfologiche e ambientali dell'area.».

Art. 6.

1. All'art. 15 dell'ordinanza n. 3100/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 dopo le parole «si avvale» sono inserite le seguenti parole «di un commissario vicario, che si occupa dei rapporti con le istituzioni, gli enti e la generalità dei soggetti rappresentativi di interessi sociali e»;

è aggiunto il seguente comma 1-*bis* «Agli uffici del commissario vicario, del vice commissario e dei subcommissari è ulteriormente assegnato, per ciascuno di essi, una unità di personale con funzioni di coordinatore di segreteria, al quale viene attribuito un trattamento economico pari a quello percepito dal coordinatore della segreteria di assessore della regione Campania; a ciascuno di detti uffici è altresì assegnato un funzionario amministrativo e due unità di personale addetto alla segreteria»;

al comma 7 tra la parola «spettante» e le parole «al vice commissario» sono inserite le parole «al commissario vicario,»;

al comma 7 le parole «dall'art. 25, comma 2, della delibera della giunta regionale della Campania n. 042 del 28 luglio 2000, ai sensi della legge regionale n. 43/1994» sono sostituite con le parole «dall'art. 21, comma 2, della legge regionale della Campania n. 18 del 6 dicembre 2000».

Art. 7.

1. All'art. 12 dell'ordinanza n. 3100/2000 è aggiunto il seguente comma:

«8. Nell'area dell'ambito territoriale ottimale «3» il commissario delegato - presidente della regione Campania provvede alla progettazione, all'appalto ed alla realizzazione, alle medesime condizioni previste dal comma 1, e con le risorse finanziarie allo stesso assegnate, limitatamente alle seguenti opere: l'impianto di depurazione di Punta Gradelle, l'adeguamento e la rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione di Massalubrense e dell'impianto di depurazione di Noia, il 3° lotto del collettore di Vallo di Lauto a servizio dell'impianto di depurazione dell'area nolana, il collettore fognario di Gragnano-Casola-Lettere e le opere di collegamento all'impianto di depurazione di Nola, il collettore fognario del comune di Torre del Greco e le relative opere di collegamento della rete fognaria, le opere di fognatura e depurazione dei comuni di Capri e Anacapri, la riqualificazione statica funzionale ambientale dell'alveo Sanicandro ed il convogliamento delle portate fecali provenienti dall'impianto a servizio dell'impianto di depurazione di Napoli Est, il collettore litoraneo del comune di Portici, le opere di collegamento al collettore comprensoriale del comune di Ercolano, la fognatura della strada provinciale per Cicciano, la rete fognaria interna delle aree non litoranee del comune di Portici, il completamento e l'adeguamento delle fognature di Piano di Sorrento, l'adeguamento della rete fognaria di San Giorgio a Cremano, le opere di fognatura, collettamento e depurazione finanziate con deliberazione del CIPE del 21 aprile 1999.».

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3006

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Moralejo Imbernòn Isabel di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: spagnolo e 46/A - lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Moralejo Imbernòn Isabel e la relativa documentazione allegata;

Considerato che i titoli spagnoli «Licenciado en filosofia y letras» (filologia) e «Licenciado en filologia hispanica», conseguiti dall'interessata rispettivamente il 21 giugno 1996 e nel giugno 1999, vengono rilasciati al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università autonoma di Madrid;

Considerato che la sig.ra Moralejo Imbernòn Isabel risulta in possesso del «Certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata università il 26 febbraio 1996 e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 29 giugno 2000 dal Console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato in data 16 marzo 1999 dal rettore dell'Università per stranieri di Siena;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 19 gennaio 2001;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Moralejo Imbernòn Isabel, nata a Vigo (Spagna) il 7 agosto 1971, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: spagnolo e 46/A - lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 23 febbraio 2001

Il direttore generale: PARADISI

01A2826

DECRETO 23 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rubìn Pacheco Maria Ascensión di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: spagnolo e 46/A - lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Rubìn Pacheco Maria Ascensión e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filologia hispanica», conseguito dall'interessata il 5 novembre 1986, viene rilasciata al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università Complutense di Madrid;

Considerato che il Ministero dell'istruzione e della scienza, in data 1° ottobre 1988, ha nominato la sig.ra Rubìn Pacheco Maria Ascensión funzionario pubblico di ruolo dei professori titolari presso gli istituti di formazione professionale spagnoli;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 21 settembre 2000 dal Console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata da certificato rilasciato in data 17 luglio 2000 dall'Istituto italiano di cultura a Madrid;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 19 gennaio 2001;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Rubìn Pacheco Maria Ascensión, nata a Santander (Spagna) il 12 settembre 1963, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: spagnolo e 46/A - lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 23 febbraio 2001

Il direttore generale: PARADISI

01A2827

DECRETO 23 febbraio 2001.

Idoneità all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole secondarie per la classe di concorso 3/C - conversazione di lingua spagnola - di titoli di studio esteri già riconosciuti abilitanti all'insegnamento di lingua e letteratura spagnola classi 45/A e 46/A alla sig.ra Signo Fuentes Maria Nives.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Signo Fuentes Maria Nives e la relativa documentazione allegata;

Considerato che con decreto del direttore generale del personale, di data 5 maggio 1999, il titolo professionale «Licencia en geografia e historia» congiunto al certificato di abilitazione pedagogica è stato riconosciuto, ai fini dell'insegnamento di lingua e letteratura spagnola nelle scuole secondarie italiane, classi 45/A e 46/A;

Ritenuto che, per i docenti di madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura spagnola presuppone anche l'idoneità ad insegnare conversazione di lingua spagnola negli istituiti di istruzione secondaria classe 3/C;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 19 gennaio 2001;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Signo Fuentes Maria Nives, nata a Vigo (Spagna) il 14 febbraio 1961, inerenti alla formazione professionale di insegnante, già riconosciuti con decreto del direttore generale del personale del 5 maggio 1999, abilitanti all'insegnamento di lingua e letteratura spagnola classi 45/A e 46/A, costituiscono, altresì per l'interessata, titolo di idoneità all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole secondarie per la classe di concorso 3/C - conversazione di lingua spagnola.

Roma, 23 febbraio 2001

Il direttore generale: PARADISI

01A2828

DECRETO 23 febbraio 2001.

Idoneità all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole secondarie per la classe di concorso 3/C - conversazione di lingua spagnola - di titoli di studio esteri già riconosciuti abilitanti all'insegnamento di lingua e letteratura spagnola classi 45/A e 46/A alla sig.ra Palazon Islesias Adela.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Palazon Islesias Adela e la relativa documentazione allegata;

Considerato che con decreto del direttore generale del personale, di data 5 aprile 1995, il titolo professionale «Licencia en filologia» congiunto al certificato di abilitazione pedagogica è stato riconosciuto, ai fini dell'insegnamento di lingua e letteratura spagnola nelle spuole secondarie italiane, classi 45/A e 46/A;

Ritenuto che, per i docenti di madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura spagnola presuppone anche l'idoneità ad insegnare conversazione di lingua spagnola negli istituiti di istruzione secondaria classe 3/C;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 19 gennaio 2001;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa conseguiti in Spagna dalla sig.ra Palazon Islesias Adela, nata a Madrid (Spagna) il 30 settembre 1965, inerenti alla formazione professionale di insegnante, già riconosciuti con decreto del direttore generale del personale del 5 aprile 1995, abilitanti all'insegnamento di lingua e letteratura spagnola classi 45/A e 46/A, costituiscono, altresì per l'interessata, titolo di idoneità all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso 3/C - conversazione di lingua spagnola.

Roma, 23 febbraio 2001

Il direttore generale: PARADISI

01A2829

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Poikkattil Smitha Susy Paul del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Poikkattil Smitha Susy Paul ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing and Midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General Nursing and Midwifery rilasciato il 1995 dalla Government School of Nursing di Ernakulam (Kerala - India) alla sig.ra Poikkattil Smitha Susy Paul nata a Bhoothathankettu (Kerala - India) il giorno 23 maggio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Poikkattil Smitha Susy Paul è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2882

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gavrilovic Branka del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gavrilovic Branka ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquista la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra rilasciato il 1974 dalla Scuola media superiore di medicina di Tuzla (Bosnia-Erzegovina) alla sig.ra Gavrilovic Branka nata a Kladanj (Bosnia-Erzegovina) il giorno 6 giugno 1949 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gavrilovic Branka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001.

Il dirigente generale: D'ARI

01A2883

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Puthenparampil Sheeba Philip del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Puthenparampil Sheeba Philip ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing and Midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquista la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General Nursing and Midwifery rilasciato il 1992 dalla School of Nursing Pushpagirn Hospital di Thirunalla (India) alla sig.ra Puthenparam-

pil Sheeba Philip nata a Thuruthikad (India) il giorno 12 aprile 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Puthenparampil Sheeba Philip è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'Ari

01A2884

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kovacic Elvedina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kovacic Elvedina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra rilasciato il 24 novembre 2000 dalla scuola di medicina di Travnik (Bosnia-Erzegovina) alla sig.ra Kovacic Elvedina nata a Travnik (Bosnia-Erzegovina) il giorno 20 dicembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kovacic Elvedina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'Ari

01A2885

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 marzo 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio per la tutela dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» D.O.C., in Reggio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITIGHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 18 gennaio 1999 dal consorzio per la tutela dei vini «Colli di Scandiano

e di Canossa» D.O.C., con sede in Reggio Emilia, presso la camera di commercio, industria e artigianato, piazza della Vittoria, n. 2, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 20 febbraio 2001 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio per la tutela dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C., con sede in Reggio Emilia, presso la camera di commercio, di industria e artigianato, piazza della Vittoria n. 2, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 20 febbraio 2001.

Art. 2.

Il consorzio per la tutela dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio per la tutela dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2001

Il direttore generale: Ambrosio

01A2820

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Assegnazioni integrative per l'anno 2000 per l'avvio dei nuclei valutazione e verifica (art. 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Deliberazione n. 143/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede l''istituzione di un fondo — la cui dotazione finanziaria per l'anno 2000 è di lire 10 miliardi (euro 5.164.568,99) — da ripartire sulla base di apposita deliberazione di questo Comitato per la costituzione di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di cooordinamento svolto dal CIPE;

Vista la legge n. 317 del 23 ottobre 2000, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000, con la quale è stata disposta un'integrazione per l'anno 2000 del predetto fondo, pari a lire 1 miliardo (euro 516.456,89);

Vista la propria delibera n. 93 del 4 agosto 2000, con la quale questo Comitato — sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome — nel ripartire una quota di lire 7 miliardi (euro 3.615.198,29) a favore delle regioni e province autonome del Centro - Nord quale contributo per l'avvio dei nuclei sopra indicati, ha accantonato la residua disponibilità di lire 3 miliardi (euro 1.549.370,70) da ripartire con successiva delibera, assicurando priorità alle esigenze delle amministrazioni centrali ed a quelle di coordinamento del CIPE;

Vista la successiva delibera n. 116 del 2 novembre 2000, con la quale questo Comitato, in accoglimento delle richieste avanzate da alcune amministrazioni

centrali, in particolare i Ministeri dei lavori pubblici, dei beni culturali, degli interni, degli affari esteri, della sanità e il dipartimento per le pari opportunità, ha assegnato a ciascuna di tali amministrazioni una prima quota di lire 400 milioni (euro 206.582,76) — in linea con le assegnazioni minime disposte in precedenza a favore delle regioni e province autonome — per un importo complessivo di lire 2,4 miliardi (euro 1.239.496,56), accantonando la residua disponibilità di lire 1,6 miliardi (euro 826.331,04) per successivi riparti;

Tenuto conto dell'ulteriore richiesta di finanziamento avanzata dal Ministero dei trasporti e della navigazione per l'avvio del nucleo di valutazione e verifica, previsto dalla predetta legge n. 144/1999;

Ritenuto opportuno, in accoglimento di tale richiesta ed a fronte della disponibilità residua per l'anno 2000 di lire 1,6 miliardi (euro 826.331,04), di assegnare all'amministrazione sopracitata un importo di lire 400 milioni (euro 206.582,76), in linea con le assegnazioni minime disposte in precedenza a favore delle altre amministrazioni centrali, finalizzando altresì la residua disponibilità di lire 1,2 miliardi (euro 619.748,27) alle esigenze di coordinamento del CIPE, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, ai fini dell'istituzione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e della connessa banca dati;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sull'autorizzazione di spesa complessiva di lire 11 miliardi (euro 5.681.025,89) per l'anno 2000, prevista dall'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come integrata dalla legge di assestamento di bilancio citata in premessa — ed in particolare sul residuo importo di lire 1,6 miliardi (euro 826.331,04) — viene disposta a favore del Ministero dei trasporti e della navigazione un'assegnazione di lire 400 milioni (euro 206.582,76), quale contributo per l'avvio del nucleo di valutazione e verifica previsto del predetto art. 1.

2. La residua disponibilità di lire 1,2 miliardi (euro 619.748,27) per l'anno 2000 è finalizzata alle attività di coordinamento del CIPE, in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici, indicate in premessa.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 39

01A2822

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Codice unico degli investimenti pubblici e architettura del relativo sistema di monitoraggio - Fase di avvio. (Deliberazione n. 144/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, che prevede tra l'altro l'istituzione, nell'ambito di questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo;

Visto il successivo comma 5 del predetto art. 1, il quale prevede che l'attivazione del MIP sia funzionale all'alimentazione di una banca dati comune a tutte le amministrazioni, tenuta presso questo Comitato, anche attraverso l'utilizzazione del sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il testo aggiornato della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1999;

Vista la propria delibera n. 134 del 6 agosto 1999 che, nell'istituire presso questo Comitato un apposito gruppo di coordinamento, presieduto dal Sottosegretario di Stato, segretario del CIPE, ha fra l'altro demandato al gruppo stesso il compito di predisporre gli schemi di deliberazione per portare a regime il MIP;

Vista altresì la propria delibera n. 12 del 15 febbraio 2000, con la quale è stata prevista l'individuazione di tutti gli investimenti pubblici attraverso un codice identificativo unico e sono stati costituiti due gruppi di lavoro a carattere tecnico per approfondire sia le problematiche comuni all'attivazione del predetto codice unico, che l'impostazione dell'architettura complessiva del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Visti lo schema di protocollo di intesa fra le amministrazioni centrali e regionali per il raccordo organizzativo e metodologico dei nuclei da costituire ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 144/1999 ed il successivo modello di riferimento, predisposti in seno all'apposito comitato tecnico paritetico istituito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome in data 21 ottobre 1999, ed esaminati favorevolmente dalla stessa conferenza rispettivamente in data 10 febbraio e 14 settembre 2000;

Tenuto conto che in data 19 ottobre 1999, è stato costituito l'osservatorio dei lavori pubblici e sono stati altresì formalizzati i criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti di lavori pubblici (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 15 dicembre 1999);

Tenuto conto altresì che, nell'ambito del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro-bilancio, sono state avviate due iniziative concernenti rispettivamente la banca dati relativa agli accordi di programma quadro al fini del monitoraggio delle intese istituzionali di programma e la banca dati relativi ai progetti di investimento pubblico

nell'ambito del programma operativo «Assistenza tecnica» del QCS 94-99 per la sperimentazione di una applicazione pilota nelle regioni dell'obiettivo 1;

Ritenuto necessario, per una corretta impostazione della banca dati da costituire presso il CIPE ai sensi della predetta legge n. 144/1999, prevedere preliminarmente le modalità di attribuzione del codice unico di progetto per tutti gli investimenti pubblici;

Visti i documenti prodotti in seno ai due gruppi di lavoro a carattere tecnico istituiti con la citata delibera n. 12 del 15 febbraio 2000, concernenti, rispettivamente, la proposta per la definizione delle modalità di attribuzione e di costruzione della struttura del codice unico di investimento pubblico (CUP) e l'architettura del relativo sistema di monitoraggio;

Acquisita su tali due documenti la prescritta intesa della citata conferenza permanente, nella seduta del 9 novembre 2000, ai sensi deli'art. 1, comma 5, della legge n. 144/1999;

Ritenuto opportuno unificare i due citati gruppi di lavoro a carattere tecnico, di cui al punto 2 della propria delibera del 15 febbraio 2000, in un unico gruppo opportunamente integrato da rappresentanti delle amministrazioni centrali - ed eventualmente locali - interessate, nonché da un rappresentante regionale già operante in seno al citato comitato tecnico paritetico istituito per l'avvio dei nuclei previsti dalla legge n. 144/1999;

Considerata l'opportunità di demandare al predetto gruppo unificato compiti di coordinamento nella fase di sperimentazione della procedura di assegnazione automatica del CUP e di realizzazione dell'infrastruttura di base per utilizzare le informazioni raccolte ed organizzate attraverso l'attribuzione dello stesso codice unico;

Ritenuto altresì opportuno che il sistema informativo per l'assegnazione del CUP - rappresentato dalle procedure applicative delle base dati predisposte per la gestione delle fasi di registrazione dei progetti di investimento pubblico, assegnazione e distribuzione del CUP - sia costituito presso il Ministero del tesoro--bilancio, in ambito CIPE, attraverso il supporto tecnico della CONSIP S.p.a. e DPS SINIT;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È avviata, in linea con il documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni il 9 novembre 2000 richiamato in premessa, la procedura di assegnazione automatica del codice unico di investimento pubblico (CUP), limitandone - in una prima fase sperimentale di 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera - l'applicazione alle opere pubbliche di importo superiore a lire 20 miliardi (10,33 Meuro); nella successiva fase a regime tale procedura sarà estesa a tutti gli altri investimenti pubblici. Il meccanismo per l'assegnazione automatica del CUP - basato sui dati caratteristici dei progetti di investimento pubblico - è costituito presso il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, in ambito CIPE.

2. È altresì avviata la fase di realizzazione dell'infrastruttura di base per fornire le informazioni raccolte ed organizzate attraverso l'attribuzione del CUP, in linea con il documento relativo all'architettura del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella predetta seduta del 9 novembre 2000.

3. Il coordinamento delle fasi operative di cui ai predetti punti 1 e 2 è demandato al gruppo di lavoro unificato indicato in premessa che — nello spirito e nel rispetto dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni in data 9 novembre 2000, e dei documenti ad essa allegati — potrà essere opportunamente integrato da rappresentanti delle varie amministrazioni interessate, rispetto alla composizione prevista dal punto 2 della propria delibera n. 12 del 15 febbraio 2000.

Per lo svolgimento della predetta attività di coordinamento, il gruppo di lavoro unificato si avvarrà anche del supporto tecnico della CONSIP S.p.a. e relazionerà a questo comitato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, in ordine all'andamento complessivo della predetta fase sperimentale, formulando eventuali proposte ritenute necessarie in ordine alle attività di cui ai precedenti punti 1 e 2, nonché all'indicazione del CUP in tutta la documentazione concernente le varie fasi procedurali ed in particolare quelle relative all'appalto ed al finanziamento degli investimenti pubblici.

4. Eventuali esigenze finanziarie connesse allo svolgimento delle attività di cui al punti precedenti, potranno essere poste a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999 richiamato in premessa e successive integrazioni.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 40

01A2821

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 5 marzo 2001, **n. 27.**

Premi per l'attività di promozione del libro e della lettura da erogare a istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

La presente circolare disciplina la concessione di premi per l'attività di promozione del libro e della lettura che saranno erogati sullo stanziamento annualmente previsto sul capitolo 1951 dello stato di previsione di questo Ministero.

Art. 1.

Destinatari dei premi

Possono concorrere all'assegnazione dei premi per l'attività di promozione del libro e della lettura: istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

Art. 2.

Finalità dei premi

I premi per l'attività di promozione del libro e della lettura sono così articolati:

a) premio di L. 90.000.000 destinato alla migliore manifestazione di promozione del libro e della lettura di rilevanza nazionale realizzata nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4;

b) premio di L. 90.000.000 destinato al miglior progetto di diffusione del libro e della lettura da realizzare in aree geografiche caratterizzate da carenza di biblioteche e librerie o in contesti di particolare disagio sociale o in strutture di reinserimento (carceri, comunità terapeutiche, ecc.);

c) premio di L. 50.000.000 destinato al miglior progetto di promozione della lettura per ragazzi e adolescenti realizzato nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4;

d) premio di L. 50.000.000 destinato al miglior progetto per la diffusione della poesia realizzato nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4;

e) premio di L. 24.000.000 destinato alla migliore iniziativa tematica di promozione della lettura caratterizzata dall'originalità del programma e realizzata nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4.

Art. 3.

Ammissione al premio

Ai fini della ammissione ai premi di cui al precedente articolo, dovrà essere rilevata la presenza dei seguenti requisiti previsti per ciascuna categoria di premio:

a):

affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

qualità del programma e del comitato scientifico;

numero di potenziali lettori coinvolti;

capacità di comunicazione e rilievo sui mezzi di informazione;

capacità di autofinanziamento e di coinvolgimento di sponsor;

b):

affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

target del progetto ben identificato;

qualità del programma e del comitato scientifico;

capacità di autofinanziamento e di coinvolgimento di sponsor (dimostrata);

analisi e definizione dell'area geografica o del contesto sociale di riferimento;

c):

qualità dell'indirizzo psico-pedagogico e del comitato scientifico;

numero dei soggetti coinvolti;

analisi e definizione dell'area geografica di riferimento;

carattere innovativo, con particolare riguardo all'impiego di nuove tecnologie, all'uso di linguaggi espressivi particolari ecc;

d):

affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

qualità del programma e del comitato scientifico;

numero di lettori raggiunti;

interazioni di linguaggi diversi (musica, arti visive, multimedialità, internet ecc.);

e):

affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

qualità del programma e del comitato scientifico;

capacità di coinvolgimento dei potenziali utenti e rilievo sui mezzi di informazione;

originalità del tema proposto.

Art. 4.

Istanza

Le domande di partecipazione ai premi previsti dalla presente circolare, sottoscritte dal legale rappresentante e prodotte in bollo, devono essere trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni librari, le associazioni culturali e l'editoria - Divisione editoria via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, e debbono contenere l'indicazione del codice fiscale e del numero di conto corrente bancario (completo delle coordinate bancarie) sul quale versare l'importo del premio. È facoltà degli interessati richiedere il versamento in euro; in tal caso l'opzione in euro è irreversibile.

Art. 5.

Documentazione

I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente articolo, copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore.

Si richiede inoltre l'invio di materiale documentario (depliant, cartelle o rassegne stampa, ecc.) utile alla valutazione delle caratteristiche e della rilevanza dei progetti o delle iniziative realizzate.

Per quanto riguarda la lettera *b)* dell'art. 2 (iniziative non ancora realizzate in aree o contesti ecc.) si richiede l'invio del progetto, del preventivo di spesa e l'attestazione dell'impegno a finanziarlo, complessivamente o parzialmente, da parte di enti pubblici, privati o sponsor.

Art. 6.

Termine

Le domande devono pervenire all'indirizzo di cui all'art. 4 a mezzo plico raccomandato o con corriere autorizzato recante sulla busta la dicitura Domanda per «premi per l'attività di promozione del libro e della lettura» entro il 30 giugno di ciascun anno.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete della documentazione prevista dal precedente art. 5.

Art. 7.

Assegnazione dei premi

I premi sono assegnati dal Ministro per i beni e le attività culturali su parere di esperti designati dal Ministro stesso, previa valutazione comparativa dei progetti inviati, che siano risultati in regola con gli adempimenti richiesti dalla presente circolare.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il dirigente della Divisione editoria dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/6723394, e.mail: padellaro@librari.beniculturali.it

Art. 9.

1 nomi dei vincitori saranno resi noti attraverso i mezzi della comunicazione.

Art. 10.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

La presente circolare sarà inviata agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 marzo 2001

Il Ministro: MELANDRI

01A2715

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Aiuto comunitario alla trasformazione delle paglie di lino e canapa, destinate alla produzione di fibre

La Comunità europea col regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000 ha istituito, a partire dalla campagna 2001/2002 e fino alla campagna 2005/2006, un aiuto alla trasformazione delle paglie di lino e canapa destinate alla produzione di fibre, per un importo unitario di 90 euro per tonnellata di fibra prodotta.

L'aiuto è concesso a favore dei primi trasformatori e dei trasformatori assimilati appositamente riconosciuti, in conformità delle condizioni e modalità previste dal regolamento (CE) n. 245/01 della Commissione del 5 febbraio 2001.

A tale scopo la domanda di riconoscimento dei trasformatori deve essere presentata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il 20 settembre di ciascuna campagna secondo le indicazioni e le modalità che saranno fornite dalla stessa AGEA.

I trasformatori che intendono vedersi confermato il riconoscimento già ottenuto in base al precedente regime, devono presentare specifica domanda di conferma del riconoscimento entro il 30 giugno 2001.

Presupposto essenziale per la percezione dell'aiuto alla trasformazione è costituito dalla stipula dell'apposito contratto di compravendita delle paglie di lino e canapa con i produttori interessati, a favore dei quali è previsto, come è noto, un aiuto per superficie, di cui al regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio ed al regolamento (CE) della Commissione n. 2860/2000.

01A3013

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651064/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.